

## RISCOSSIONE

---

### ***Nulla l'ipoteca “a sorpresa” in danno del contribuente***

di Angelo Ginex

In tema di riscossione coattiva delle imposte, costituisce principio generale dell'ordinamento quello per cui l'Agente della riscossione, **prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare** al contribuente che procederà alla **sudetta iscrizione**, concedendogli un termine di **30 giorni** per presentare **osservazioni** od effettuare il **pagamento**, con la conseguenza che **l'omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione** stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli **articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea**.

È questo l'importante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 12237 del 09.05.2019.](#)

La vicenda trae origine dall'**iscrizione di ipoteca** sui **beni immobili** di un contribuente, a garanzia di un credito derivante dall'omesso pagamento di **sanzioni amministrative** per **violazioni del codice della strada**.

Il contribuente impugnava detto provvedimento dinanzi al giudice ordinario, chiedendone la **nullità** perché **non preceduto dai prodromici atti dell'accertamento** e della **riscossione**.

Il Tribunale accoglieva la domanda e detto esito era altresì confermato in sede d'appello, ove i giudici del gravame ritenevano **l'ipoteca nulla per iscrizione successiva a un anno dalla notifica della prodromica cartella di pagamento**, senza notifica di un **avviso di intimazione**.

Precisavano, poi, che l'obbligo del **contraddittorio** doveva ritenersi **immanente** nell'ordinamento e valeva anche per gli atti notificati prima dell'entrata in vigore dell'[articolo 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973.](#)

Ciononostante, il Concessionario della riscossione si induceva a proporre **ricorso per cassazione** deducendo la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.](#), per erronea applicazione degli [articoli 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 e 112 c.p.c.](#)

Nella specie, essa deduceva che **l'iscrizione ipotecaria non fosse un atto dell'esecuzione forzata** e che, di conseguenza, essa, qualora fosse avvenuta **a distanza di un anno dalla cartella di pagamento**, non dovesse essere preceduta dall'**intimazione di pagamento** prevista dall'[articolo 50 D.P.R. 602/1973, atto prodromico all'esecuzione.](#)

Essa, inoltre, lamentava che la giurisprudenza posta a base della pronuncia dei giudici

d'appello fosse inconferente, in quanto essa aveva affermato che **l'iscrizione ipotecaria non dovesse essere preceduta dalla notifica di un'intimazione** di cui all'[articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), ma da una mera **"comunicazione preventiva"**.

Da ultimo, poiché l'attore aveva lamentato **l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento**, e non **l'omessa notifica della comunicazione propedeutica all'iscrizione ipotecaria**, il Concessionario della riscossione non era tenuto a fornire la prova della notifica di detta comunicazione.

Contestato, dunque, era il vizio di **ultrapetizione**.

I supremi Giudici, **ritenendo infondato il ricorso del Concessionario della riscossione** hanno dapprima scrutinato l'eccezione di ultrapetizione, statuendo che, se in giudizio è invocata l'esistenza o l'invalidità di un atto giuridico, quale l'iscrizione d'ipoteca, è compito del giudice verificarne la conformità al relativo schema legale.

La circostanza, poi, che un **atto**, per **produrre effetti, debba essere preceduto da un atto prodromico** costituisce un fatto impeditivo degli effetti giuridici dell'atto, il cui rilievo, in assenza di una disposizione *ad hoc*, può avvenire anche *ex officio*.

Il giudice del gravame, quindi, **nel rilevare l'omessa attivazione del contraddittorio sull'iscrizione ipotecaria, e individuando la norma** che ne imponeva l'instaurazione in altre disposizioni diverse da quelle da indicate dall'attore, non ha disposto *ultrapetita*, ma ha semplicemente applicato il principio ***iura novit curia***.

Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'[articolo 50 D.P.R. 602/1973](#), la doglianaza è stata rigettata, in quanto i giudici di seconde cure sono arrivati al proprio approdo non mediante una norma che regola l'espropriazione forzata, ma sfruttando un **principio generale** dell'ordinamento, e di civiltà, trasfuso anche nell'[articolo 6 L. 212/2000](#), secondo cui l'Amministrazione finanziaria **non** può compiere **atti "a sorpresa" in danno del contribuente**.

Dunque, se l'Amministrazione finanziaria intende procedere ad **esecuzione forzata**, deve avviare un **contraddittorio** col contribuente in forza dell'[articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973](#); mentre se essa vuole iscrivere **ipoteca**, detto **contraddittorio** è imposto, come già osservato dalle **Sezioni Unite con sentenza 19667/2014**, dai **principi generali** previsti dalla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, nella specie dagli **articoli 41** (diritto ad una buona amministrazione), **47** (diritto a un ricorso effettivo) e **48** (diritto di difesa), che poi sono stati recepiti internamente con l'introduzione del [comma 2-bis all'articolo 77 D.P.R. 602/1973](#).

In definitiva, il Concessionario della riscossione deve **avvertire il contribuente** che procederà all'iscrizione di ipoteca e deve concedergli un termine di **30 giorni** per l'**adempimento** ovvero per la presentazione di **osservazioni**, prima di andare avanti.

*Special Event*

## I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)